



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente



VH-401-04i

Requisiti per centri di smaltimento
di scarti vegetali

 Aiuto all'esecuzione

Indice

	Pagina	
1	Introduzione	2
2	Requisiti di carattere generale per i centri di smaltimento degli scarti vegetali	3
3	Compostaggio	4
3.1	Impianti di compostaggio con un quantitativo trattato fino a 100 t di scarti vegetali all'anno	4
3.1.1	Costruzione	4
3.1.2	Esercizio	5
3.2	Impianti di compostaggio con un quantitativo trattato di oltre 100 t di scarti vegetali all'anno	5
3.2.1	Costruzione	5
3.2.2	Esercizio	6
3.3	Compostaggio a bordo campo	6
3.3.1	Compostaggio a bordo campo con meno di 100 t di scarti vegetali all'anno	7
3.3.2	Compostaggio a bordo campo con più di 100 t di scarti vegetali all'anno	7
4	Depositi intermedi per scarti vegetali	8
4.1	Costruzione	8
4.2	Esercizio	8
5	Punti di raccolta per scarti vegetali	9
6	Schema di processo centri di smaltimento scarti vegetali (CSSV)	10
7	Basi legali	11
8	Informazioni di approfondimento	11

1 Introduzione

Il presente aiuto all'esecuzione ha lo scopo di informare le autorità edilizie comunali e i gestori privati di centri pubblici di raccolta di scarti vegetali in merito ai requisiti necessari per la realizzazione e l'esercizio di centri di smaltimento di rifiuti vegetali. Per rifiuti vegetali (o anche scarti verdi) si intendono sostanzialmente i rifiuti naturali provenienti dal bosco, dai campi, dai giardini o altre superfici verdi. A certe condizioni, possono essere riciclati o smaltiti insieme ai rifiuti vegetali anche i rifiuti alimentari come gli scarti dalla mondanatura di frutta e verdura e i resti alimentari, nella misura in cui vengano rispettate determinate esigenze igieniche. In certi casi è possibile riciclare insieme ai rifiuti vegetali anche i concimi aziendali (letame, liquame) quale materiale d'impulso per il processo di compostaggio. La promozione sancita dalla legge della raccolta separata, del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti vegetali è un elemento essenziale della gestione sostenibile dei rifiuti (cfr. art. 36 cpv. 1 LCPAmb). Questo aiuto all'esecuzione si riferisce alla decomposizione (condizioni aerobiche; trattamento con apporto di ossigeno), e non alla fermentazione (condizioni anaerobiche; trattamento con privazione di ossigeno) dei rifiuti vegetali, e differenzia in base alla loro funzione i seguenti tre tipi di centri di smaltimento degli scarti vegetali:

- Impianti di compostaggio (par. 0)
- Depositi intermedi (par. 4)
- Punti di raccolta (par. 5)

Prima di esaminare le particolarità e le esigenze di tipo costruttivo e d'esercizio specifiche per questi tre tipi di centri di smaltimento degli scarti vegetali, se ne illustrano nel cap. 2 i requisiti di carattere generale.

2 Requisiti di carattere generale per i centri di smaltimento degli scarti vegetali

Dai centri di smaltimento degli scarti vegetali non devono insorgere effetti dannosi o molesti per l'ambiente (p.e. odori di putrefazione oppure pregiudizi all'ambiente a causa della formazione di liquidi di fermentazione).

I centri di smaltimento degli scarti vegetali non possono essere realizzati all'interno di una zona di protezione delle acque sotterranee, di un'area di protezione delle acque sotterranee, nel settore di protezione delle acque A₀ o all'interno dello spazio riservato alle acque. Per la costruzione e l'esercizio di centri di smaltimento degli scarti vegetali nei settori di protezione delle acque A_u e üB (Tr) devono essere osservati requisiti specifici, che vengono illustrati nel presente aiuto all'esecuzione.

Qualora venisse constatata o supposta la presenza di neofite invasive (cfr. «Lista delle neofite invasive» [7]) nel centro di smaltimento degli scarti vegetali, occorre immediatamente informare l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) o la persona di riferimento del Comune per le neofite invasive (KA-FIN) al fine dell'accertamento delle specie invasive, della determinazione delle misure necessarie per combatterle e per impedirne in futuro l'insorgenza, nonché per il controllo dell'osservanza di tali misure. L'esercizio del centro di smaltimento degli scarti vegetali può essere sospeso da parte dell'UNA finché le neofite non saranno state eliminate.

Gli scarti vegetali presi in consegna non devono contenere altri rifiuti urbani e sostanze estranee. Eventuali residui (p.e. sostanze estranee come vasi per piante) devono essere rimossi e smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente. Il trattamento degli scarti vegetali presentanti neofite invasive deve essere effettuato conformemente alla raccomandazione del Cercle Exotique (v. «Compostaggio, fermentazione e incenerimento di neofite invasive» [1]).

Dal centro di smaltimento degli scarti vegetali non deve crearsi una fonte di alimentazione per gli animali. Esso deve perciò essere reso inaccessibile per la fauna selvatica. I centri di smaltimento degli scarti vegetali (ad eccezione degli accumuli del compostaggio a bordo campo) devono perciò essere protetti da una recinzione alta almeno 2 m e un filo antisalto a 2,5 m contro l'accesso degli animali selvatici. Nella scelta del materiale e nell'installazione è necessario prestare particolare attenzione alla resistenza alla pressione e alla stabilità della recinzione per quanto riguarda il possibile carico di neve in inverno. Il gestore dell'impianto è responsabile per una adeguata manutenzione della recinzione. In particolare nello sgombero della neve, occorre prestare attenzione che l'efficacia protettiva della recinzione non sia compromessa dalla possibilità della selvaggina di scavalcarla saltando dagli accumuli di neve. Pertanto, non devono venire realizzati accumuli di neve immediatamente adiacenti a un centro di smaltimento per scarti vegetali.

In prossimità del bosco, dev'essere mantenuta una distanza minima legale di 10 m dal suo margine.

3 Compostaggio

Vengono distinti i seguenti procedimenti di compostaggio:

- Impianti di compostaggio con una capacità di trattamento fino a 100 t di scarti vegetali all'anno;
- Impianti di compostaggio con una capacità di trattamento di oltre 100 t di scarti vegetali all'anno;
- Compostaggio a bordo campo con una capacità di trattamento fino a 100 t di scarti vegetali all'anno;
- Compostaggio a bordo campo con una capacità di trattamento di oltre 100 t di scarti vegetali all'anno;

Considerato che le tipologie di procedimento, ossia d'impianto, ma soprattutto che i quantitativi degli scarti vegetali trattati sono determinanti per l'entità dei possibili effetti negativi sull'ambiente, per questi procedimenti vengono imposti differenti requisiti di tipo costruttivo e di esercizio.

Il compostaggio decentralizzato (compostaggio in proprio o compostaggio privato) nei giardini domestici o nel quartiere residenziale ha un ruolo prioritario nella promozione di una valorizzazione dei rifiuti vegetali. Il Comune, a tal fine, ha la possibilità di:

- Gestire o finanziare un servizio di consulenza per il compostaggio;
- Offrire un «servizio di sminuzzatura porta a porta», affinché la popolazione possa compostare in modo decentralizzato legname da taglio ingombrante di alberi o siepi;
- Obbligare i proprietari degli immobili locativi a mettere a disposizione degli inquilini dei posti per il compostaggio (a tal proposito è necessaria una base legale a livello di legislazione comunale);
- Introdurre lo smaltimento soggetto a tassa degli scarti vegetali (anche in questo caso è necessaria una base legislativa nel diritto comunale);
- Sostenere la realizzazione e l'esercizio di piazze di compostaggio nei quartieri residenziali per mezzo di contributi finanziari.

I compostaggi decentralizzati non sono degli impianti di smaltimento dei rifiuti vegetali in senso stretto e perciò non vengono ulteriormente tematizzati nel presente aiuto all'esecuzione. Le esigenze illustrate in questo aiuto all'esecuzione non valgono di conseguenza per i compostaggi decentralizzati. Ulteriori informazioni in merito al compostaggio decentralizzato si trovano nella scheda informativa «Kompostieren im Garten» [3].

I rifiuti vegetali che non possono venire compostati in modo decentralizzato oppure altrimenti riciclati in modo ecosostenibile, devono nella misura del possibile essere riciclati in impianti centralizzati. I comuni possono a questo scopo gestire degli impianti di compostaggio.

3.1 Impianti di compostaggio con un quantitativo trattato fino a 100 t di scarti vegetali all'anno

3.1.1 Costruzione

Un impianto di compostaggio è considerato sotto il profilo legale quale impianto per i rifiuti, ed è sottoposto pertanto alla legislazione in materia di rifiuti. Per gli impianti di compostaggio è necessario un consenso cantonale al rilascio della licenza edilizia (cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]). Vigono le esigenze di pianificazione territoriale secondo il piano delle utilizzazioni e la legge edilizia comunale.

Gli impianti di compostaggio con un quantitativo trattato di scarti vegetali fino a 100 t all'anno devono adempiere secondo la normativa sulle acque e quella sui rifiuti le seguenti esigenze particolari:

- Gli impianti di compostaggio con un quantitativo trattato di scarti vegetali fino a 100 t all'anno devono essere di norma realizzati su una superficie impermeabilizzata. Le opere strutturali devono garantire che le acque di scarico provenienti dalle superfici impermeabilizzate possano essere raccolte, convogliate e trattate. Occorre perseguire un riutilizzo a fini agricoli delle acque di scarico. Con determinati presupposti, è possibile rinunciare ad una pavimentazione del piazzale, qualora fosse possibile l'infiltrazione (soggetta a obbligo di autorizzazione) attraverso uno strato vitale del suolo (passaggio attraverso lo strato superficiale del suolo). Per un'infiltrazione è necessaria una verifica da parte dell'UNA. L'infiltrazione attraverso uno strato vitale del suolo può avvenire direttamente oppure sopra le spallette, rispettivamente in una conca d'infiltrazione. Se l'infiltrazione non fosse possibile, il piazzale dev'essere obbligatoriamente pavimentato. A certe condizioni può aver luogo un'immissione, soggetta a obbligo di autorizzazione, nella canalizzazione delle acque di scarico miste o luride;
- Se nell'impianto di compostaggio vengono recuperati quantitativi significativi di materiale di origine agricola (concimi aziendali), allora un riutilizzo a scopi agricoli delle acque di scarico contaminate è necessario. L'infiltrazione oppure un'evacuazione nella canalizzazione delle acque di scarico miste o luride non sono in questo caso consentite.

3.1.2 Esercizio

L'esercizio dev'essere conforme allo stato della tecnica e l'impianto dev'essere regolarmente controllato dall'autorità competente e sottoposto a manutenzione da parte del gestore. Per l'esecuzione della legislazione in materia di protezione dell'ambiente durante la fase dell'esercizio è competente il Comune.

Occorre tenere un registro dei quantitativi e delle tipologie degli scarti presi in consegna. Il materiale dev'essere controllato al momento della ricezione ed è necessario che le competenze del personale siano comprovate.

3.2 Impianti di compostaggio con un quantitativo trattato di oltre 100 t di scarti vegetali all'anno

3.2.1 Costruzione

Un impianto di compostaggio è considerato sotto il profilo legale quale impianto per i rifiuti, ed è sottoposto pertanto alla legislazione in materia di rifiuti. Per gli impianti di compostaggio è necessario un consenso cantonale al rilascio della licenza edilizia (cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]). Vigono le esigenze di pianificazione territoriale secondo il piano delle utilizzazioni e la legge edilizia comunale.

Gli impianti di compostaggio con un quantitativo trattato di scarti vegetali di oltre 100 t all'anno devono adempiere conformemente alla normativa sulle acque e quella sui rifiuti le seguenti esigenze particolari:

- Gli impianti di compostaggio con un quantitativo trattato di scarti vegetali superiore a 100 t all'anno devono essere realizzati su una superficie impermeabile. Le opere strutturali devono garantire che le acque di scarico provenienti dalle superfici impermeabilizzate possano essere raccolte, evacuate e trattate. Occorre perseguire un riutilizzo a fini agricoli delle acque di scarico. Con determinati presupposti, è possibile l'infiltrazione soggetta a obbligo di autorizzazione attra-

verso uno strato vitale del suolo (evacuazione delle acque sopra le spallette o in una conca d'infiltrazione con un passaggio attraverso lo strato superficiale del suolo). Per un'infiltrazione nel settore di protezione delle acque A_u è necessaria una verifica da parte dell'UNA. Se l'infiltrazione non fosse possibile, a certe condizioni può aver luogo un'immissione, soggetta a obbligo di autorizzazione, nella canalizzazione delle acque di scarico miste o luride;

- Se nell'impianto di compostaggio vengono recuperati quantitativi significativi di materiale di origine agricola (concimi aziendali), allora un riutilizzo a scopi agricoli delle acque di scarico contaminate è necessario. L'infiltrazione oppure un'evacuazione nella canalizzazione delle acque di scarico miste o luride non sono in questo caso consentite;
- L'aria di scarico che si produce in ambienti chiusi (p.e. compostaggio in box) dev'essere se necessario trattata;
- Per il compost occorre che nell'impianto sia disponibile, o che venga assicurata contrattualmente, una capacità di deposito di almeno tre mesi.

3.2.2 Esercizio

Per l'esercizio di tali impianti di compostaggio è necessaria un'autorizzazione d'esercizio cantonale (cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]). L'esercizio dev'essere conforme allo stato della tecnica e l'impianto dev'essere regolarmente controllato dall'autorità competente e sottoposto a manutenzione da parte del gestore.

Occorre tenere un registro dei quantitativi e delle tipologie degli scarti presi in consegna. Il materiale dev'essere controllato al momento della ricezione ed è necessario che le competenze del personale siano comprovate (cfr. «Interkantonaler Leitfaden für die Harmonisierung der Grundausbildung Grüngutbranche CH / FL» [4]).

Occorre che l'emissione di gas climalteranti venga prevenuta o minimizzata, oltre che con le misure di tipo edilizio, soprattutto per mezzo di provvedimenti d'esercizio – come un rivoltamento frequente e regolare dei cumuli di compost (in particolare durante la fase di decomposizione con temperatura elevata).

Possono venire decomposti esclusivamente rifiuti biogeni che in base alle loro proprietà, in particolare in riferimento al loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive, si prestano per il procedimento specifico e per la loro valorizzazione come concimi ai sensi dell'art. 5 OCon.

Dev'essere adempiuta la totalità dei requisiti di qualità per il compost prescritti per legge (cfr. OCon, ORRPChim e «Schweizerische Qualitätsrichtlinie der Branche für Kompost und Gärgut» [5]).

I rifiuti biogeni imballati possono venire decomposti negli impianti di compostaggio solo se l'imballaggio è biodegradabile ed è idoneo per il procedimento specifico, o altrimenti se l'imballaggio viene nella misura più completa possibile rimosso prima o durante il processo di degradazione.

Il detentore dell'impianto di compostaggio con più di 100 t di scarti vegetali all'anno deve elaborare un regolamento d'esercizio. Tale regolamento dev'essere trasmesso per parere all'UNA.

Per l'esecuzione della normativa in materia di protezione dell'ambiente durante la fase dell'esercizio di tali impianti è competente l'UNA.

3.3 Compostaggio a bordo campo

Un compostaggio a bordo campo può essere realizzato esclusivamente su superfici agricole utili e al massimo una volta ogni tre anni e per un periodo massimo di un anno sul medesimo sito. Questo

requisito vige unicamente per i cumuli di compost e non per un opzionale punto di raccolta rispettivamente di trattamento per scarti vegetali.

Questo aiuto all'esecuzione si riferisce esclusivamente ai compostaggi a bordo campo nei quali vengono valorizzati contemporaneamente anche scarti vegetali. Nel caso in cui un compostaggio a bordo campo venisse effettuato solo con materiali di origine agricola (concimi aziendali), è determinante unicamente l'aiuto all'esecuzione cantonale «Protezione delle acque nell'agricoltura» [6].

Qualora il compostaggio a bordo campo si situasse direttamente al limite del bosco, esso dev'essere imperativamente realizzato in accordo con il servizio forestale. Occorre assolutamente evitare che il compostaggio si espanda nel bosco adiacente.

3.3.1 Compostaggio a bordo campo con meno di 100 t di scarti vegetali all'anno

I compostaggi a bordo campo con un quantitativo annuale inferiore a 100 t non sono sotto il profilo giuridico impianti per i rifiuti e non necessitano pertanto nemmeno un consenso del Cantone alla licenza edilizia comunale, né una autorizzazione d'esercizio. Tuttavia, occorre che siano rispettati i requisiti in materia di pianificazione territoriale (zona agricola) nonché le esigenze dettate dall'aiuto all'esecuzione « Protezione delle acque nell'agricoltura » [6].

3.3.2 Compostaggio a bordo campo con più di 100 t di scarti vegetali all'anno

Costruzione

Un compostaggio ai margini dei campi sul quale vengono presi in consegna più di 100 t di scarti vegetali (peso fresco) all'anno è considerato legalmente quale impianto per i rifiuti. Occorre che siano rispettati i requisiti in materia di pianificazione territoriale (zona agricola) nonché le esigenze dettate dall'aiuto all'esecuzione « Protezione delle acque nell'agricoltura » [6]. Per la realizzazione di un impianto di compostaggio a bordo campo è necessario il consenso dell'autorità cantonale alla licenza edilizia (presupposto che l'autorità edilizia competente effettui una relativa procedura di autorizzazione edilizia – cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]).

Un punto opzionale di raccolta o trattamento degli scarti verdi (senza materiali agricoli) dev'essere realizzato su una superficie impermeabile. Le acque di scarico che vi sono prodotte devono essere convogliate in una fossa priva di deflusso (p.e. fossa del liquame), fatte infiltrare superficialmente attraverso uno strato vitale del suolo (evacuazione sopra le spallette o in una conca d'infiltrazione), oppure passando attraverso un raccoglitore di fanghi venire immesse nella canalizzazione per le acque di scarico miste o luride (per l'infiltrazione o l'immissione è richiesta un'autorizzazione da parte dell'UNA).

Esercizio

Per l'esercizio di un impianto di compostaggio a bordo campo è necessaria un'autorizzazione d'esercizio cantonale (cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]).

L'esercizio deve avvenire conformemente allo stato della tecnica, e l'impianto dev'essere regolarmente controllato dalle autorità competenti e sottoposto a manutenzione da parte del gestore. L'autorizzazione d'esercizio si riferisce all'impianto di compostaggio a bordo campo nel suo insieme presente nell'azienda agricola, e non ai singoli cumuli di compost. L'ubicazione dei singoli cumuli si modifica nel corso del periodo in cui l'autorizzazione d'esercizio è in vigore.

La formazione di gas climalteranti dev'essere ridotta tramite (p.e. con un pretrattamento).

Occorre tenere un registro dei quantitativi e delle tipologie degli scarti presi in consegna. Il materiale dev'essere controllato al momento della ricezione ed è necessario che le competenze del personale

siano comprovate (cfr. «Interkantonaler Leitfaden für die Harmonisierung der Grundausbildung Grüngutbranche CH / FL» [4]).

Per il compost occorre che nell'impianto sia disponibile, o che venga assicurata contrattualmente, una capacità di deposito di almeno tre mesi.

Dev'essere adempiuta la totalità dei requisiti di qualità per il compost prescritti per legge (cfr. OCon, ORRPChim e «Schweizerische Qualitätsrichtlinie der Branche für Kompost und Gärgut» [5]).

Il detentore di un tale impianto di compostaggio a bordo campo con più di 100 t di scarti vegetali all'anno deve elaborare un regolamento d'esercizio. Tale regolamento dev'essere presentato per parere all'UNA.

Per l'esecuzione della normativa in materia di protezione dell'ambiente durante la fase dell'esercizio di tali impianti è competente l'UNA.

4 Depositi intermedi per scarti vegetali

In un deposito intermedio vengono stoccati temporaneamente quantitativi considerevoli di rifiuti vegetali per un periodo di tempo di maggiore durata, ciò che comporta un pericolo per l'ambiente più elevato rispetto ad un semplice punto di raccolta (cfr. par. 5).

Il fatto che si tratti di un deposito intermedio oppure di un centro di raccolta viene valutato caso per caso. Possono essere tenuti in considerazione, oltre a fattori come i quantitativi movimentati e la capacità di deposito, anche i potenziali effetti nocivi per l'ambiente. Gli impianti per i rifiuti nei quali in un determinato momento si trovano depositati temporaneamente più di 100 t di scarti vegetali vengono classificati come depositi intermedi.

4.1 Costruzione

Per la costruzione di un deposito intermedio occorre il consenso cantonale al rilascio della licenza edilizia (cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]). Vigono le esigenze di pianificazione territoriale secondo il piano delle utilizzazioni e la legge edilizia comunale.

I depositi intermedi per scarti vegetali devono essere realizzati su una superficie impermeabile. Le opere strutturali devono garantire che le acque di scarico provenienti dalle superfici impermeabilizzate possano essere raccolte, evacuate e trattate. Con determinati presupposti, è possibile l'infiltrazione attraverso uno strato vitale del suolo (evacuazione sopra le spallette o in una conca d'infiltrazione), soggetta a obbligo di autorizzazione. Per un'infiltrazione è necessaria una verifica da parte dell'UNA. Se l'infiltrazione non fosse possibile, a certe condizioni può aver luogo un'immissione, soggetta a obbligo di autorizzazione, nella canalizzazione delle acque di scarico miste o luride.

4.2 Esercizio

Per l'esercizio di un deposito intermedio è necessaria un'autorizzazione d'esercizio cantonale (cfr. «Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen» [8]).

L'esercizio deve avvenire conformemente allo stato della tecnica, e l'impianto dev'essere regolarmente controllato dalle autorità competenti e sottoposto a manutenzione da parte del gestore.

In un deposito intermedio per scarti vegetali non è consentito depositare concime aziendale (liquame, letame).

Occorre tenere un registro dei quantitativi e delle tipologie degli scarti presi in consegna. Il materiale dev'essere controllato al momento della ricezione ed è necessario che le competenze del personale siano comprovate.

Il detentore di un deposito intermedio deve elaborare un regolamento d'esercizio. Tale regolamento dev'essere presentato per parere all'UNA.

Per l'esecuzione della normativa in materia di protezione dell'ambiente durante la fase dell'esercizio di tali impianti è competente l'UNA.

5 Punti di raccolta per scarti vegetali

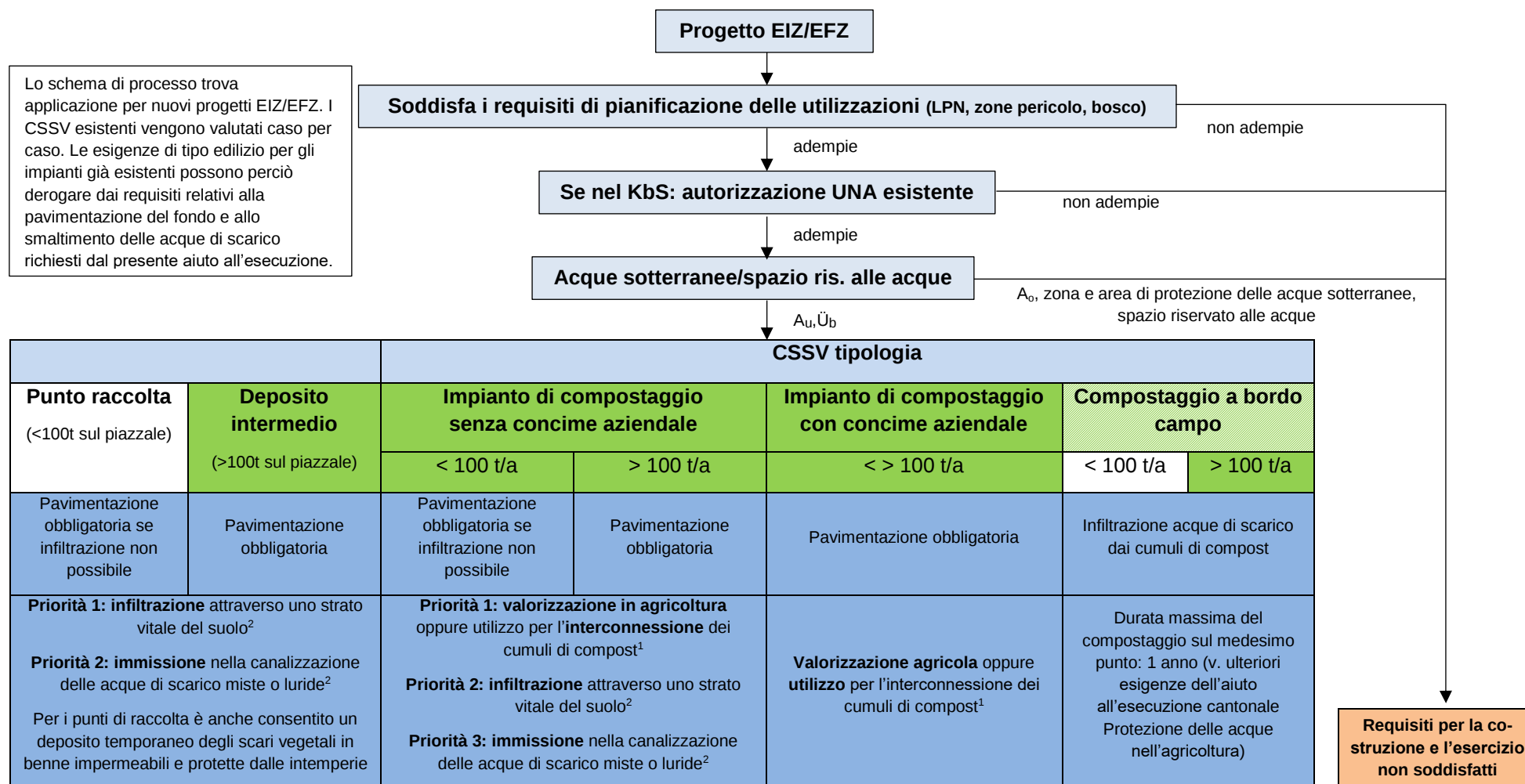
Il centro di raccolta si distingue da un deposito intermedio in primo luogo per il quantitativo massimo di scarti vegetali che vengono depositati sul luogo in un determinato momento. Una regolare rimozione degli scarti vegetali garantisce in un centro di raccolta che il quantitativo presente sul posto sia sempre inferiore alle 100 t (rimozione almeno una volta al mese tra maggio e ottobre, da novembre ad aprile ogni due mesi). Un centro di raccolta non viene considerato dal punto di vista giuridico come impianto per i rifiuti, di conseguenza un consenso cantonale al rilascio della licenza edilizia oppure un'autorizzazione d'esercizio non sono necessari. Tuttavia devono essere rispettate le esigenze di pianificazione territoriale secondo il piano delle utilizzazioni e la legge edilizia comunale; una licenza edilizia è obbligatoria. L'autorità esecutiva competente per l'esercizio di un punto di raccolta è il Comune.

In un punto di raccolta per scarti vegetali il deposito di concime aziendale (liquame, letame) non è consentito.

I punti di raccolta per gli scarti vegetali devono essere di regola realizzati su una superficie impermeabile. Le opere strutturali devono garantire che le acque di scarico provenienti dalle superfici impermeabilizzate possano essere raccolte, evacuate e trattate. Con determinati presupposti, si può rinunciare a una pavimentazione del piazzale qualora sia possibile l'infiltrazione (soggetta a obbligo di autorizzazione) attraverso uno strato vitale del suolo (passaggio attraverso lo strato superficiale del suolo). Per un'infiltrazione è necessaria una verifica da parte dell'UNA. Se l'infiltrazione non fosse possibile, occorre pavimentare il piazzale. A certe condizioni può aver luogo un'immissione, soggetta a obbligo di autorizzazione, nella canalizzazione delle acque di scarico miste o luride.

Gli scarti vegetali possono in alternativa anche venire depositati temporaneamente in benne impermeabili e protette dalle intemperie.

6 Schema di processo centri di smaltimento scarti vegetali (CSSV)



¹ Occorre prestare attenzione a che non risulti una compromissione della qualità del compost derivante dalla messa in circolo delle acque di scarico del piazzale arricchite da sostanze nutritive.

² Immissione/infiltrazione unicamente dopo un opportuno pretrattamento e possibile solo dopo autorizzazione dell'UNA.

■ CSSV sono il profilo del diritto in materia di rifiuti soggetti a obbligo di autorizzazione (consenso al rilascio della licenza edilizia + autorizzazione per l'esercizio). Per i compostaggi su piazzale <100t/anno è necessario solo il consenso alla licenza edilizia.

7 Basi legali

- Art. 1, art. 30 cpv. 3 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)
- Art. 3 e art. 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20)
- Art. 3 lettere g, i; art. 12 cpv. 1 e 2, art. 26, art. 27, art. 33 e art. 34 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
- Art. 6, art. 8, art. 15, art. 16, art. 52 e allegato 2 dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911)
- Allegato 2.6 dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81)
- Art. 5 dell'ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon; RS 916.171)
- Art. 20, art. 36, art. 42 cpv. 2 e art. 43 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)
- Art. 29 della legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC 920.100)
- Art. 1 cpv. 2 e art. 20 dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb; CSC 820.110)
- Art. 12 cpv. 4, art. 13 cpv. 1, art. 15 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc; CSC 815.100)
- Art. 29a e art. 29c della legge cantonale sulla caccia (LCC; CSC 740.000)
- Art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura (OPAA; CSC 910.150)

8 Informazioni di approfondimento

- [1] Compostaggio, fermentazione e incenerimento di neofite invasive, Cercle Exotique, 2015
- [2] Kompostierförderung in der Gemeinde [*Promozione del compostaggio nel Comune*], scheda informativa ANU-401-06d, Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA)
- [3] Kompostieren im Garten [*Compostaggio in giardino*], scheda informativa ANU-401-07d, Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA)
- [4] Interkantonaler Leitfaden für die Harmonisierung der Grundausbildung Grüngutbranche CH / FL [*Guida intercantonale per l'armonizzazione della formazione di base nell'industria dei rifiuti verdi in CH/FL*], Abfallfachstellen der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein, Biomasse Suisse, Fachverband Ökostrom Schweiz, Kompostforum Schweiz, 2020

- [5] Schweizerische Qualitätsrichtlinie 2010 der Branche für Kompost und Gärgut [*Direttiva svizzera di qualità 2010 del settore del compostaggio e della fermentazione*], Inspektoratskommission der Grüngut verarbeitenden Branche der Schweiz, 2010
- [6] Aiuto all'esecuzione Protezione delle acque nell'agricoltura dei Grigioni, Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG), www.alg.gr.ch > agricoltura > protezione delle acque
- [7] Lista delle neofite invasive, Infoflora, www.infoflora.ch
- [8] Erläuterungen für die Errichtung und den Betrieb von Abfallanlagen [*Spiegazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti per i rifiuti*], Ufficio per la natura e l'ambiente UNA, www.anu.gr.ch > termine di ricerca: impianti per i rifiuti



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Editore Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Indirizzo d'ordinazione....Ufficio per la natura e l'ambiente GR
Ringstrasse 10
7001 Coira
Telefono: 081 257 29 46
Telefax: 081 257 21 54
E-Mail: info@anu.gr.ch
www.anu.gr.ch

Data 1° dicembre 2023

Aiuto all'esecuzione VH-401-04ii

Requisiti per centri di smaltimento
di scarti vegetali



Aiuto all'esecuzione